

Spett.le Comune di Bologna

- protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
- vicesindaca@comune.bologna.it
- chiara.caranti@comune.bologna.it

Spett.le Atersir

- dgatersir@pec.atersir.emr.it
- paolo.carini@atersir.it

Oggetto: art 9 sull'autocompostaggio del Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune di Bologna – Pianificazione della gestione dei rifiuti organici

L'Associazione Italiana Compostaggio (AIC) è un Ente del Terzo Settore aperta ad Enti pubblici, Associazioni, Organismi privati e persone fisiche. L'associazione ha per scopo la promozione del recupero razionale dei materiali organici di scarto, domestico e non domestico, attraverso il compostaggio a piccola scala più prossimo possibile al luogo di produzione degli stessi e di utilizzo del compost prodotto. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale di cui al comma 1 dell'articolo 5 D.lgs. 117/2017, come da Statuto.

L'AIC ha esaminato il Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune di Bologna, recentemente aggiornato e nello specifico l'art 9 che fa riferimento all'autocompostaggio.

È apprezzabile l'intenzione del Comune di Bologna di impostare una specifica regolamentazione in un settore che deve essere sviluppato, adattato alle realtà locali e migliorato sull'intero territorio nazionale, trovandosi in una fase ancora in evoluzione, in quanto nuova ed innovativa. A seguito anche dei contatti intercorsi, l'AIC ritiene utile condividere le osservazioni, come proposta di lavoro comune, per avviare un confronto che si spera proficuo per la diffusione e la corretta gestione del compostaggio di piccola scala.

Entrando nello specifico le criticità rilevate sono le seguenti:

- 1) Il termine "compostaggio domestico" non trova riscontro nella normativa nazionale, che, all'art 183 comma 1, punto e) del Dlgs 152/06 e ss.mm., definisce autocompostaggio come segue: *"compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto"*. L'autocompostaggio, quindi, può essere svolto sia da utenze domestiche che da utenze non domestiche.
- 2) Nel punto 2 e 3 dell'art 9 del regolamento, si afferma che "Il Gestore, in collaborazione con il Comune, promuove il compostaggio domestico". Il termine "promuove" è ampio e sembra alludere ad azioni quali la pianificazione degli interventi che sono proprie dell'EGATO o, in sua

assenza, del Comune¹. Le azioni di programmazione pianificazione sono normalmente proprie degli EGATO e dei Comuni, mentre i Gestori pur collaborando nel loro sviluppo sono comunque esecutori, rispetto ad un contratto – disciplinare di servizi già definito. Se si vuole mantenere il termine “promuove” sarebbe consigliato far precedere Atersir e il Comune al Gestore, secondo la formula “Atersir e Il Comune, con la collaborazione del gestore”.

3) Nel regolamento si afferma quanto segue:

“Possono effettuare il compostaggio domestico le utenze domestiche che dispongono di adeguate aree verdi ad uso esclusivo.”

Nella logica dell’art. 182 ter, che spinge a promuovere le attività di compostaggio sul luogo di produzione, si suggerisce di estendere la possibilità di attuare l’autocompostaggio a tutte le utenze urbane, sia domestiche che non domestiche, per evitare discriminazioni in contrasto con la legge nazionale. Ci sono vari casi per i quali la limitazione stabilita dal regolamento in vigore risulterebbe poco opportuna (es. le scuole) oltre che in contrasto con la normativa nazionale (vedasi il comma 19-bis dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm..ii)

4) Nel Regolamento Comunale si afferma quanto segue:”

“Il compostaggio domestico e/o di comunità deve essere attuato:

a) con l’utilizzo di adeguata metodologia quali ad esempio cumulo, fossa concimaia, casse di compostaggio, compostiere distribuite dal Gestore, ecc. con processo controllato senza l’utilizzo di apparecchiature e con cumuli non superiori a 2 metri, in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuto organico e rifiuto vegetale)”.

Questa frase contrasta con una normativa di rango superiore, ovvero con il Decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 che, all’art. 2 comma 1 lett. a) definisce il concetto apparecchiatura come: *“struttura idonea all’attività di compostaggio di comunità di cui all’art. 183, comma 1, lettera qq-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, finalizzata alla produzione di compost mediante decomposizione aerobica in cui l’aerazione avviene in modo naturale (compostiera statica) o indotto (compostiera dinamica).”*

Con ciò si vuole significare che nella definizione di apparecchiatura siano comprese sia le “compostiere statiche” che quelle “dinamiche”.

Il Regolamento non può affermare che il compostaggio di comunità non deve utilizzare apparecchiature, quando queste sono previste nel decreto ministeriale e non può nemmeno fissare delle soglie quantitative massime (cumuli non superiori a 2 metri), in quanto anche su questo appare in contrasto con il DM 266/2016. Le taglie delle apparecchiature utilizzabili sono indicate nel decreto ministeriale allo stesso articolo come segue *“L’apparecchiatura è classificata in funzione della capacità di trattamento in taglie piccola (T1), media (T2) e grande (T3) secondo la tabella di cui all’allegato 5. “*

¹ Ai sensi del comma 4 dell’art. 182-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.m.ii. “Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti di governo dell’ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 199 e la pianificazione urbanistica”,

Il medesimo divieto di utilizzo di apparecchiature, da parte di utenze non domestiche in autocompostaggio, come si potrebbe dedurre dal regolamento, appare altrettanto poco comprensibile. Si supponga a titolo esemplificativo, di avere un agriturismo, con sufficiente terreno e con ristorante: se una tale struttura volesse intraprendere l'autocompostaggio, con un'apparecchiatura: questa certamente sarebbe da preferire rispetto a un cumulo, considerata la tipologia di rifiuto organico prodotta, in quanto non si ha diffusione di roditori. Visto il silenzio della normativa nazionale su tale aspetto, perché il Regolamento dovrebbe impedirlo?

5) Nel Regolamento si afferma quanto segue :

“Il compostaggio domestico e/o di comunità deve essere attuato:... b) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni, a non meno di 10 metri di distanza dalle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori”.

In assenza di prescrizioni provenienti da normative superiori (nazionali e regionali), la nostra associazione ritiene che la distanza minima di 10 metri stabilita dal Regolamento del Comune di Bologna non trova giustificazione rispetto ad un'attività che, se ben condotta, non sviluppa cattivi odori, né attrae animali indesiderati o di altri fattori di disturbo; inoltre, tale distanza, vista la conformazione urbanistica di alcune parti del territorio, risulta difficilmente applicabile, oltre che rispettabile nella maggioranza delle realtà già attive e questo non solo nel Comune di Bologna, ma in molti Comuni di conoscenza della nostra associazione .

Il processo di compostaggio deve essere condotto con una certa attenzione, come giustamente prevede il Regolamento di Bologna *“Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione umida e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, provocare esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione”.*

Un compostaggio maleodorante non può essere tollerato a nessuna distanza, in quanto fastidioso ed inquinante; assieme al cattivo odore, emesso da un processo mal condotto si ha anche l'emissione di gas metano, il cui effetto serra è 25 volte più elevato della CO₂.

Per limitare la formazione di conflittualità, sarebbe preferibile che il regolamento prevedesse più azioni finalizzate a garantire il corretto svolgimento del compostaggio, con servizi di monitoraggio, anziché limitarsi a prescrizioni che non sarebbero risolutive né contribuirebbero a prevenire problematiche di cattiva gestione. Forse ci si potrebbe orientare verso l'applicazione di soglie olfattometriche, ma ciò potrà essere realizzabile quando saranno ammessi normativamente i sensori a rilievo istantaneo degli odori.

Al momento si consiglia di focalizzare l'attenzione sulla corretta gestione e sui rimedi da attuare in presenza di compostaggi mal gestiti.

In allegato la proposta di revisione dell'art 9 – rifiuti organici, sfalci e potature, avanzata dalla nostra associazione.

Rispetto alle proposte di modifica al regolamento del Comune di Bologna avanzate la nostra Associazione Italiana Compostaggio è molto interessata a conoscere il parere di Atersir, in quanto il testo concordato potrebbe essere preso come riferimento per gli altri comuni del territorio regionale e

per l'elaborazione dei piani d'ambito. In piena adesione con lo spirito della normativa nazionale, infatti, la nostra associazione considera quale strumento migliorativo della gestione dei rifiuti organici proprio la pianificazione territoriale. Secondo il nostro punto di vista, infatti, in ogni Comune sarebbe strategico individuare *le Zone predisposte al compostaggio in loco*, sulla base delle specifiche vocazioni territoriali, delle specificità urbanistiche, delle opportunità e dei costi determinati dai diversi sistemi di gestione della frazione organica. Si potrebbero definire aree il cui rifiuto organico è destinato alla gestione di grande scala, comprendente la raccolta della frazione organica, il trasporto e la sua valorizzazione presso l'impiantistica industriale, ed aree il cui rifiuto organico è destinato alla gestione di piccola scala o in situ, attraverso la diffusione e promozione intensiva delle pratiche di autocompostaggio, del compostaggio di comunità e specifici servizi di triturazione in loco delle ramaglie.

Per la definizione di questa zonizzazione sarebbe opportuno utilizzare la **metodologia** LCA (Life Cycle Assessment) come strumento di ottimizzazione del recupero di materia ed energia, , come prevede il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR): Tale strumento scientifico, se utilizzato correttamente e imparzialmente, può aiutare a comprendere le aree maggiormente vocate per i vari sistemi di gestione.

Una ulteriore proposta che la nostra associazione vorrebbe avanzare è quella di definire a livello regionale una figura professionale dedicata appositamente allo sviluppo, alla promozione e al controllo dell'attività dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità, prendendo come spunto il "*maitre composteur*" concepito in Francia dall'agenzia statale per l'ambiente ADEME.

La nostra associazione si rende disponibile ad avviare un confronto con il Comune di Bologna ed Atersir utile ad avviare un approfondimento sui temi sopra accennati.

Ringraziando per l'attenzione offerta, restiamo in attesa di ulteriori riscontri.


IL RESPONSABILE REGIONALE

Enrico Ottolini



IL PRESIDENTE

Giulia Sagnotti



Allegato 1

Proposta di revisione dell' art. 9 – rifiuti organici, sfalci e potature del regolamento del Comune di Bologna.

Le aggiunte sono in sfondo giallo, le parole o frasi eliminate sono barrate

Versione attuale	Versione emendata
<p>1. Al fine di favorire la produzione di compost di qualità e di ridurre la quantità di rifiuti biodegradabili non recuperati, il Gestore effettua la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti, utilizzando in particolare le seguenti metodologie:</p> <p>a) con cassonetti ad hoc nelle aree servite da contenitori stradali, nelle aree porta a porta con pattumella od altre forme definite in accordo con il Comune;</p> <p>b) tramite raccolta specifica presso attività produttive e di servizio;</p> <p>c) presso i Centri di Raccolta.</p>	<p>1. Al fine di favorire la produzione di compost di qualità e di ridurre la quantità di rifiuti biodegradabili non recuperati, il Gestore effettua la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti, utilizzando in particolare le seguenti metodologie:</p> <p>a) con cassonetti <i>ad hoc</i> nelle aree servite da contenitori stradali, nelle aree porta a porta con pattumella od altre forme definite in accordo con il Comune;</p> <p>b) tramite raccolta specifica presso attività produttive e di servizio;</p> <p>c) presso i Centri di Raccolta.</p>
<p>2. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, promuove il compostaggio domestico presso gli orti comunali in assegnazione.</p>	<p>2. Atersir e il Comune, con la collaborazione del Gestore, promuovono l'autocompostaggio, anche presso gli orti comunali in assegnazione.</p>
<p>3. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, promuove il compostaggio domestico dei rifiuti organici mediante specifiche campagne informative e distribuendo gratuitamente alle utenze domestiche che ne fanno richiesta adeguate compostiere con le relative istruzioni per l'utilizzo. Possono effettuare il compostaggio domestico le utenze domestiche che dispongono di adeguate aree verdi ad uso esclusivo, o concordato in sede condominiale, dove porre la compostiera e utilizzare il compost prodotto. Il compostaggio domestico e/o di comunità deve essere attuato:</p>	<p>3. Atersir e il Comune, con la collaborazione del Gestore, promuovono l'autocompostaggio dei rifiuti organici mediante specifiche campagne informative e distribuendo gratuitamente alle utenze domestiche che ne fanno richiesta adeguate compostiere con le relative istruzioni per l'utilizzo. Possono effettuare i l'autocompostaggio le utenze domestiche e non domestiche che dispongono di adeguate aree verdi ad uso esclusivo, o concordato in sede condominiale, dove porre la compostiera e utilizzare il compost prodotto. L'autocompostaggio per le utenze domestiche deve essere attuato:</p>

<p>a) con l'utilizzo di adeguata metodologia quali ad esempio cumulo, fossa concimaia, casse di compostaggio, compostiere distribuite dal Gestore, ecc. con processo controllato senza l'utilizzo di apparecchiature e con cumuli non superiori a 2 metri, in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuto organico e rifiuto vegetale);</p> <p>b) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni, a non meno di 10 metri di distanza dalle altrui abitazioni, 10 allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori</p>	<p>a) con l'utilizzo di adeguata metodologia quali ad esempio cumulo, fossa concimaia, casse di compostaggio, compostiere distribuite dal Gestore, ecc. con processo controllato e con cumuli non superiori a 2 metri, in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuto organico e rifiuto vegetale);</p> <p>b) Qualora un compostaggio emetta odori molesti il conduttore deve immediatamente provvedere al ripristino delle condizioni di aerobiosi, aggiungendo materiale strutturante ed eseguendo rimescolamenti, oppure, se impossibilitato e a discrezione del Comune e del Gestore, il materiale in anaerobiosi, dovrà essere raccolto in idonei sacchetti compostabili e conferito al sistema pubblico di raccolta dei rifiuti organici, avendo cura di eseguire il conferimento a ridosso della raccolta e di non imbrattare i contenitori pubblici.</p>
	<p>4. L'autocompostaggio per le utenze non domestiche deve rispettare il punto precedente 3 b)</p>
	<p>5. Il compostaggio di comunità può essere effettuato collettivamente da più utenze, domestiche e non domestiche, utilizzando la frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime. Le attività di compostaggio di comunità devono essere effettuate conformemente a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266.</p>
	<p>6. Atersir e il Comune promuovono, con la collaborazione del Gestore, la triturazione in loco delle potature e degli arbusti quale attività complementare all'autocompostaggio e al compostaggio di comunità.</p>
	<p>7. Il comune istituisce l'albo dei compostatori e ogni utenza compostatrice è obbligata a partecipare a un corso formativo sull'autocompostaggio e sul compostaggio di comunità, organizzati da Comune o dal Gestore,</p>

	<p>e tenuti da personale qualificato ed esperto di pratiche di compostaggio di piccola scala. Le utenze compostatrici devono accettare eventuali verifiche e controlli organizzati dal Comune o dal gestore e condotti da personale qualificato ed esperto.</p>
<p>4. I rifiuti facilmente putrescibili delle utenze non domestiche devono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi contenitori, in idonei recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli relativi alla lavorazione.</p>	<p>8. I rifiuti facilmente putrescibili delle utenze non domestiche non sottoposti ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità, devono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi contenitori, in idonei recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli relativi alla lavorazione.</p>
<p>5. Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione umida e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, provocare esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.</p>	<p>9. Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione umida e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, provocare esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.</p>
<p>6. I rifiuti prodotti nelle attività di potatura di cespugli, arbusti e siepi, pulizia del terreno dal fogliame, nonché lo sfalcio di giardini, orti ed aree verdi costituenti pertinenza di edifici privati devono essere conferiti, già ridotti in pezzi, nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani con le seguenti modalità:</p> <p>a) mediante conferimento presso i Centri di Raccolta;</p> <p>b) mediante immissione nel contenitore adibito alla apposita raccolta della frazione umida o dedicata allo sfalcio</p> <p>c) in caso di sistema di raccolta stradale, nel limite massimo del 50% della capienza del contenitore</p> <p>d) vige l'obbligo di conferire solo rifiuto di piccola pezzatura.</p>	<p>10. I rifiuti prodotti nelle attività di potatura di cespugli, arbusti e siepi, pulizia del terreno dal fogliame, nonché lo sfalcio di giardini, orti ed aree verdi costituenti pertinenza di edifici privati devono essere conferiti, già ridotti in pezzi, nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani con le seguenti modalità:</p> <p>a) mediante conferimento presso i Centri di Raccolta;</p> <p>b) mediante immissione nel contenitore adibito alla apposita raccolta della frazione umida o dedicata allo sfalcio</p> <p>c) in caso di sistema di raccolta stradale, nel limite massimo del 50% della capienza del contenitore</p> <p>d) vige l'obbligo di conferire solo rifiuto di piccola pezzatura.</p>

7. Il Comune promuove, per le utenze domestiche, modalità di riutilizzo in situ dei rifiuti di cui al c. 6.	11. Il Comune promuove, per le utenze domestiche, modalità di riutilizzo in situ dei rifiuti di cui al c. 6.
8. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi, i rifiuti prodotti nelle attività di potatura e sfalcio devono essere conferiti esclusivamente nei centri appositamente autorizzati oppure, qualora istituito, attraverso un servizio di raccolta a domicilio su chiamata .	12. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi, i rifiuti prodotti nelle attività di potatura e sfalcio devono essere conferiti esclusivamente nei centri appositamente autorizzati oppure, qualora istituito, attraverso un servizio di raccolta a domicilio su chiamata .